**CHIARIMENTO DIPLOMI E CERTIFICAZIONI SFSM**

Quando si parla di formazione nel settore sportivo in Italia (dirigenti e tecnici), c’è una forte disomogeneità, e numerose incomprensioni. Ciò è dovuto dalla confusione del quadro di riferimento e dalla comparsa di percorsi di crescita professionale “fake” che oscurano corsi effettivamente capaci di integrare efficacemente l’esperienza sul campo.

Una delle prime domande per capire la serietà del corso a cui si è interessati è: “che titolo o diploma viene rilasciato?”

La Scuola di Formazione delle Scienze Motorie SFSM, organizza diverse tipologie di corsi. In seguito alla partecipazione a qualsiasi tipologia di corso viene rilasciato da SFSM il proprio attestato certificato dallo CSEN, ente CONI. Il diploma SFSM è dunque riconosciuto a livello nazionale poiché redatto subordinatamente da CSEN (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).

**SFSM garantisce che l’attestato rilasciato sia certificato CSEN, quindi è garanzia legale e fiscale**, poiché la Scuola di Fitness delle Scienze Motorie ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente riconosciuto dal C.O.N.I. per il rilascio dei relativi attestati.

**TITOLO DI ISTRUTTORE SPORTIVO**

Nonostante, come anticipato, ci sia parecchia confusione e disinformazione, relativamente ad allenatori, trainers, istruttori e maestri di disciplina, la legge italiana prevede che chiunque vada a svolgere l’attività di operatore sportivo **debba avere una** **certificazione** rilasciata da:

* Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I.;
* Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
* Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
* Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
* Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).

Il Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 conferma le competenze sportive del C.O.N.I. - il decreto Melandri di riordino dello sport-

Il D.L. citato conferisce al CONI “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e “la promozione della massima diffusione della pratica sportiva”. (Riferimento alla norma dell’art.11 della Legge 15 Marzo 1997 n.59 e nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.)

A queste norme vengono abbinate le **competenze assegnate alle Regioni**affrontate dalla legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; legge 59/97, art. 7; Dlg 31/03/98 n. 112; fino a giungere alle recenti modifiche dell’art. 117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, **la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni.**

Tra le diverse norme regionali facciamo riferimento anche alla R.L. n. 61 del 01/10/2002 che all’art.8, 3° comma, sancisce che “*nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina”* sottolineando il significato: un istruttore si definisce qualificato per disciplina solo se in possesso di brevetti rilasciati da Regione, da Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o, in alternativa di titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici professionistici, come la laurea in Scienze motorie.

**COSA DEVO FARE SE MI SERVE ASSOLUTAMENTE IL CERTIFICATO CONI?**

**SFSM, può rilasciare anche il certificato C.O.N.I.**

Per averlo, nonostante sia un surplus come spiegato sopra, basta chiederlo in segreteria al momento dell’iscrizione e del pagamento del corso. Ricordiamo che **la richiesta del certificato CONI ha un costo aggiuntivo** rispetto al costo del corso che è già comprensivo, invece, del certificato SFSM (CSEN).